



DAVIDE BALDAZZI

**COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI E RIFORMA
COSTITUZIONALE**

BOLOGNA, 14 DICEMBRE 2015

LA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 117 COST.

- Due elenchi di potestà legislative esclusive (statali – comma 2° e regionali – comma 3°)
- Eliminazione (apparente) della competenza concorrente
- Conferma della clausola di residualità a favore delle Regioni
- Clausola di supremazia (comma 4°)
- Nuova disciplina della potestà regolamentare (comma 6°)

LA CLAUSOLA DI SUPREMAZIA

- Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale

(Art. 117 comma 4° Cost.)

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

- La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale

(Art. 117 comma 6° Cost.)

LE COMPETENZE ESCLUSIVE STATALI (DALLA A ALLA Z)

(ART. 117, C. 2°)

- Le attuali competenze sono tutte confermate
- Aumentano di numero: l'elenco passa da 17 a 21 voci (di cui molte plurime)
- Le nuove competenze hanno «origine» e caratteristiche diverse

LE NUOVE COMPETENZE STATALI CHE COINCIDONO CON ATTUALI COMPETENZE CONCORRENTI

- Previdenza complementare e integrativa
- Tutela e sicurezza del lavoro
- Commercio con l'estero
- Ordinamento sportivo
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
- Coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario
- Valorizzazione dei beni culturali
- Ordinamento della comunicazione
- Ordinamento delle professioni
- Sicurezza alimentare

LE NUOVE COMPETENZE STATALI DI PRINCIPIO:

LE «DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI»

- Tutela della salute
- Politiche sociali
- Sicurezza alimentare
- Istruzione
- Istruzione e formazione professionale
- Attività culturali e del turismo
- Governo del territorio
- Forme associative dei Comuni (per la quali la competenza riguarda ancora «disposizioni di principio»)

LE COMPETENZE STATALI COLLEGATE ALLA DIMENSIONE DELL'INTERESSE TUTELATO

- Grandi reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale
- Porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale
- Sistema nazionale e coordinamento della protezione civile

COMPETENZE STATALI DI NUOVA FORMULAZIONE (ESEMPI)

- Mercati assicurativi
- «Promozione» della concorrenza (oltre alla tutela)
- Norme sul procedimento amministrativo
- Norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale
- Istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica
- Politiche attive del lavoro

LA CODIFICAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (ESEMPIO)

- Le norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale:
 - il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” (...) è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti” (sent. n. 189 del 2007)

ALCUNI CASI EVIDENTI DI ACCENTRAMENTO

- SETTORE LAVORO

Allo Stato competono l'intera materia "tutela e sicurezza del lavoro" e le "politiche attive": collocamento, servizi per il lavoro, e politiche attive erano competenze regionali per il d.lgs. n. 469/97 (Bassanini)

- FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI

"L'ordinamento delle comunità montane è riservato alla competenza legislativa residuale delle Regioni" (sent. n. 22 del 2014)

Oggi le "disposizioni di principio" in materia sono assegnate allo Stato

LE NUOVE COMPETENZE REGIONALI (ART. 117, C. 3° COST.)

- Sono numericamente limitate
- Hanno contenuti molto puntuali, si tratta di singole funzioni
- Non sempre sono «speculari» rispetto alle competenze statali generali
- E' confermata la clausola di residualità

LE COMPETENZE-FUNZIONI

GOVERNO DEL TERRITORIO

- Pianificazione del territorio regionale
- Mobilità all'interno del territorio
- Dotazione infrastrutturale del territorio

ISTRUZIONE

- Servizi scolastici
- Promozione del diritto allo studio

SVILUPPO ECONOMICO

- Organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese
- Promozione dello sviluppo economico locale

ALTRI AMBITI

- Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali
- Organizzazione della formazione professionale
- Rappresentanza delle minoranze linguistiche

LE COMPETENZE «SUSSIDIARIE»

Disciplina per quanto di interesse regionale di:

- Attività culturali
- Promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici
- Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo

- Il nuovo assetto delle competenze avrà effetti deflattivi sul contenzioso costituzionale Stato-Regioni?
- Sono risolti i problemi conseguiti alla riforma del Titolo V del 2001?

I LIMITI DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DEL 2001

- Le «etichette» dell'art. 117 Cost. non hanno valore prescrittivo
- Le politiche pubbliche non sono mai riconducibili a singoli ambiti materiali
(dalla competenza concorrente alla concorrenza di competenze)
- La riforma è rimasta inattuata. I dubbi interpretativi ed applicativi sono stati risolti in via contenziosa «caso per caso»
- E' incerto il confine tra «disposizione di principio» e «disposizione di dettaglio»

LE SOLUZIONI FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE ALLE CONTROVERSIE SULLA COMPETENZA LEGISLATIVA - I PRIMI ORIENTAMENTI -

A) **Attribuzione della competenza allo Stato o alla Regione in base alla tipologia e alla dimensione dell'interesse perseguito dalla norma impugnata**
(cd. «smaterializzazione delle materie»)

B) **Individuazione delle materie trasversali**

Le materie trasversali si identificano con valori che possono essere perseguiti esercitando competenze legislative diversificate

C) **Valorizzazione degli strumenti di leale collaborazione** (pareri ed intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o con le singole Regioni)

D) **Applicazione del principio di sussidiarietà**

LE SOLUZIONI FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE ALLE CONTROVERSIE SULLA COMPETENZA LEGISLATIVA - L'ORIENTAMENTO PIÙ RECENTE -

- E) Applicazione del principio di prevalenza

LE RISPOSTE DEL PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE ALLE CONTROVERSIE SULLA COMPETENZA

E' mantenuto il criterio di ripartizione per materie, ma:

- E' codificato il principio di ripartizione sulla base della dimensione dell'interesse (clausola di supremazia e nuovi titoli di competenza statale o regionale)
- La semplificazione del quadro normativo passa prevalentemente per il ridimensionamento delle competenze regionali

I DUBBI NON RISOLTI DAL PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE

- Di fatto NON è eliminata la competenza concorrente: le «disposizioni generali e comuni» di competenza statale coincidono con le disposizioni di principio?
- Le Regioni possono dettare norme di dettaglio nei casi di nuove competenze statali generali?
- La clausola di residualità consentirà un parziale recupero delle prerogative regionali?